

(N. 2617)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1952

Estensione al personale ecclesiastico dei ruoli ausiliario e di riserva del trattamento di quiescenza previsto per gli ufficiali delle categorie in congedo dal regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, dispone la istituzione di due ruoli, l'uno « ausiliario », l'altro « di riserva », di personale ecclesiastico in congedo, la cui posizione è pressochè analoga a quella, rispettivamente, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva.

Il menzionato regio decreto n. 458 prevede inoltre che i sacerdoti iscritti nei due ruoli possono essere chiamati in servizio temporaneo anche per esigenze del tempo di pace e che durante il periodo di richiamo compete loro il trattamento economico stabilito per gli ufficiali in relazione al grado di assimilazione.

Senonchè, mentre per gli ufficiali delle categorie in congedo il servizio prestato di autorità è utile ai fini di pensione, ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411,

altrettanto non è previsto per il servizio temporaneo prestato dal personale ecclesiastico dei ruoli « ausiliario » e « di riserva ».

Tale disparità di trattamento nei confronti di categorie di personale che in sostanza hanno rapporti simili con l'Amministrazione non trova evidentemente giustificazione alcuna ed appare pertanto necessario, per evidenti motivi di equità, un provvedimento legislativo inteso ad estendere al personale ecclesiastico in questione le disposizioni vigenti, in materia di trattamento di quiescenza, per gli ufficiali delle categorie in congedo.

A maggiore giustificazione del provvedimento al quale si propone di dar corso appare opportuno mettere in evidenza che i sacerdoti iscritti nei ruoli « ausiliario » e « di riserva », i quali abbiano per venti anni prestato ser-

vizio presso le Forze armate, verrebbero ad essere restituiti alle proprie diocesi in età già avanzata e quindi privi della possibilità di assumere incarichi tali da consentire loro di procurarsi un decoroso mantenimento e troverebbero, dopo essere stati per così lungo tempo estraniati dalle proprie diocesi per il servizio militare, gli uffici ecclesiastici già occupati da altri sacerdoti più giovani e più validi.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge il quale:

all'articolo 1 prevede che le disposizioni di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, relative al trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali delle categorie in congedo, sono applicabili anche al personale ecclesiastico dei ruoli « ausiliario » e « di riserva »;

all'articolo 2 reca le indicazioni relative alla copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938, n. 886, e le successive modificazioni, concernenti il trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali delle categorie in congedo, sono estese, in quanto appli-

cabili, al personale ecclesiastico dei ruoli « ausiliario » e « di riserva ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 1.400.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-1953 sarà fatto fronte, rispettivamente, per lire 1.000.000 e lire 400.000, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 12 e 18 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.